

AVVERTE INOLTRE

che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Alessandro Giglio

A.P. Coordinatore Tecnico

Ing. Americo Iacovacci



Il Dirigente del Settore Viabilità

Ing. Angelica Vagnozzi



Provincia di Latina
Settore Viabilità

Prot.n. *27842*

del *31.05.2016*

FASCICOLO 38304

LIGUORI VILMA
VIA PADRE PIO 1
04025 Lenola(LT)

OGGETTO: CONCESSIONE PER ACCESSO CARRABILE SULLA S.P. AMBRIFI/PASTENA KM. 1,945 LATO SINISTRO.

Soggetto Titolare: LIGUORI VILMA, C.F. LGRVLM53P47H501L

Fascicolo:38304

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

PREMESSO che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del N.C.D.S., D.Lgs. N. 285/1992 e s.m.i., le autorizzazioni di cui al Titolo II sono rilasciate dall'Ente proprietario della strada o da altro Ente da quest'ultimo delegato o dall'Ente concessionario della strada in conformità delle relative convenzioni;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del N.C.D.S., D.Lgs. N. 285/1992 e s.m.i., per tutti i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti nell'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

RICHIAMATE:

- la L.R. N. 14/99 avente ad oggetto Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, nello specifico Capo VII art. 125 Funzioni e compiti delle Province;
- il D.Lgs. N. 285/1992 e s.m.i. avente ad oggetto Codice della Strada, nello specifico dell'art. 26 Competenze per le autorizzazioni e concessioni;
- il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 59 del 04.08.2006.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Concessione per accesso carrabile prot. 25663 del 23/04/2014 fascicolo 37734, rilasciata alla Sig.ra Liguori Vilma, per apertura accesso carrabile al km 1,945 lato sinistro della S.P. Ambifi Pastena, la quale concessione risulta essere scaduta come previsto dall'art. 8 comma 5 del disciplinare sottoscritto e così come comunicato da questo Ente con nota prot. 17608 del 05-04-2016;

- la richiesta di Liguori Vilma nata a Roma il 07/09/1953 e residente in Via Padre Pio 1 - 04025 Lenola(LT), acquisita agli atti con prot. 19693 in data 15/04/2016, avente per oggetto la richiesta di nuova concessione per accesso carrabile sulla S.P. Ambrifi/Pastena Km. 1,945 lato sinistro in Comune di Lenola per accesso al lotto di terreno identificato al N.C.U. F. 8 p.la 461 con occupazione demaniale per una lunghezza di mt.5,00 ed una larghezza di mt.5,00;
- la Delibera di G.P. n. 42 del 26.04.2012, con la quale la S.P. Ambrifi Pastena è stata classificata di tipo Fa;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3867 del 28-05-2014 del Settore Viabilità', Strade Provinciali

extraurbane - Direttiva, con la quale viene approvata la disciplina relativa all'apertura di nuovi accessi carrabili.

PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni all'esecuzione dei lavori espresso dai tecnici di questo Settore Viabilità;

VISTO il deposito cauzionale di Euro 258,23 a garanzia degli obblighi assunti;

RITENUTO, pertanto, che sulla base della documentazione prodotta, delle dichiarazioni rese e del parere favorevole rilasciato dall'ufficio lavori, si possa rilasciare concessione ai sensi del Titolo II del D.Lgs. N.285/1992 e s.m.i.;

CONCEDE

a **Liguori Vilma C.F.LGRVLM53P47H501L**, residente in **Via Padre Pio 1 - 04025 Lenola(LT)**, ai soli fini viabili, la sola realizzazione delle opere di cui all'oggetto e meglio esplicitate nella sezione **PRESCRIVE** del presente atto, con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati, facendo salvi i diritti di terzi come da progetto in atti e nel rispetto del N.C.D.S., del relativo Regolamento di attuazione e di tutta la normativa vigente.

Detta concessione riguarda la realizzazione di un accesso carrabile sulla S.P. AMBRIFI/PASTENA al Km. 1,945 lato sinistro in Comune di Lenola, per accesso al lotto di terreno identificato al N.C.U. F. 8 p.la 461 con occupazione demaniale per una lunghezza di mt.1,00 ed una larghezza di mt.5,00, avanzata con istanza acquisita agli atti di questa Provincia con protocollo N. 19693 del 15/04/2016 come descritto e graficizzato negli elaborati allegati all'istanza acquisita in atti, alle condizioni indicate nel presente atto e secondo le prescrizioni impartite, per la durata di anni 29 dalla data del rilascio della presente.

PRESCRIVE

Al titolare della Concessione AI SENSI DEL N.C.D.S. D.Lgs. 285/1992 E SMI ART.22,24,26,27 E DEL DPR 495/1992 E S.M.I. ART.44,45,46,64,

Si esprime parere favorevole alle seguenti prescrizioni:

- 1) il manufatto usato per il tombinamento della cunetta stradale dovrà essere di tipo scatolare e non dovrà alterare in alcun modo la sezione idraulica della scolina stradale;
- 2) dovrà essere prevista la realizzazione apposita griglia di raccolta delle acque meteoriche da realizzarsi ad una distanza minima dal filo bitumato di mt 1,50;
- 3) la distanza minima dei cancelli dal filo della sede stradale deve essere almeno di mt 5,00 e comunque, in grado di garantire che i mezzi in ingresso non stazionino seppur parzialmente sulla carreggiata stradale;
- 4) le eventuali spallette di delimitazione dell'accesso dovranno avere:
 - altezza massima di cm 30 raccordata alla quota 0 verso la carreggiata stradale;
 - avere una distanza minima di almeno 1,00 metri dal filo bitumato;
 - angoli superiori arrotondati;
- 5) dovrà essere installata apposita segnaletica di segnalazione accesso del tipo Delineatore di accesso di cui alla fig. II 469 art. 174 del D.P.R. n° 495/1992 e s.m.i.;
- 6) l'accesso carrabile dovrà essere pavimentato per intero con materiale di buona consistenza, e comunque per una profondità non inferiore a mt 10.00 verso l'interno, avendo cura, nella zona di raccordo tra il piano viabile ed il ponticello di accesso, di non creare alcuna sorta di rilievo che possa impedire il naturale defluire dell'acqua verso l'interno della cunetta stradale;
- 7) procedere alla manutenzione periodica dell'area sottostante il passo al fine di garantire il naturale deflusso delle acque con particolare attenzione nei periodi autunnali e primaverili;
- 8) al rispetto di quanto previsto all'art. 31 Manutenzione delle ripe e art. 32 Condotta delle acque del N.C.D.S. di cui al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

All'addetto al monitoraggio di zona l'obbligo di vigilare a che i lavori vengano eseguiti in conformità delle norme del N.C.D.S. e secondo le prescrizioni sopra elencate con la possibilità di sospenderli ove vengano eseguiti in modo abusivo anche a mezzo dell'intervento della forza pubblica, informandone tempestivamente il Settore Viabilità e l'Ufficio scrivente della Provincia di Latina.

AVVERTE CHE

1. la presente concessione dovrà essere mostrata sul posto, durante i lavori, agli agenti stradali autorizzati che

facciano richiesta. In difetto i lavori saranno immediatamente sospesi;

2. il titolare della concessione:

- è unico responsabile di qualsiasi danno che possa derivare al demanio stradale ed a terzi per effetto dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere e solleva la Provincia di Latina ed i propri funzionari da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero danneggiati;

- dovrà presentare nuova domanda di concessione qualora intervengano:

° modifiche della destinazione d'uso;

° ristrutturazione e ridimensionamento delle opere;

- dovrà comunicare alla Provincia di Latina eventuali variazioni della titolarità delle opere;

- dovrà comunicare alla Provincia di Latina a mezzo PEC, all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it, o R.A.R. almeno 10(dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, la data effettiva di inizio degli stessi, i nominativi del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, dell'Impresa esecutrice e del Responsabile del Cantiere, che controfirmeranno la comunicazione per accettazione dell'incarico;

- entro 20(venti) giorni dalla data di ultimazione delle opere, il titolare della concessione dovrà trasmettere alla Provincia di Latina, la comunicazione di fine lavori debitamente firmata dallo stesso e dal direttore dei lavori, con allegato certificato di collaudo ed esecuzione delle opere a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni impartite da questo Ente di cui al presente atto, a firma del direttore dei lavori controfirmato dall'impresa esecutrice degli stessi;

3. i lavori di cui alla presente concessione dovranno essere terminati entro giorni 180 (centottanta) dalla data del rilascio, ove nello stesso periodo non si dovesse provvedere alla realizzazione dei lavori, il presente atto decadrà automaticamente a meno di motivata richiesta di proroga;

4. le eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dallo scrivente settore, nel rispetto del disciplinare sottoscritto in segno di accettazione;

5. la mancata osservanza anche di una soltanto delle prescrizioni riportate, costituisce la decadenza del titolo autorizzativo concesso;

6. la presente concessione potrà essere revocata o modificata, ove ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D.Lgs. N. 285/92 e s.m.i., in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di sicurezza e comunque a giudizio insindacabile della Provincia stessa, senza che il titolare abbia diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi o indennizzi di sorta, con l'obbligo del titolare della presente concessione di ripristinare, a proprie cura e spese, lo stato dei luoghi o apportare modifiche totali o parziali alle opere stesse, qualora ciò si rendesse necessario;

7. il presente atto viene rilasciato facendo salvi i diritti di terzi, con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

DA' ATTO

che il presente atto non costituisce titolo edilizio o permesso di costruire, nè sostituisce nulla osta, o autorizzazioni, o atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere in relazione al regime urbanistico-edilizio vigente sull'area interessata dall'intervento nonché in relazione al regime di tutela posto dai vincoli sussistenti sull'area, dovendo il titolare della concessione assolvere a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalle normative statali e regionali che regolano la trasformazione del territorio prima dell'esecuzione delle opere oggetto della concessione stessa; che per tutto quanto non previsto nella presente concessione si intende richiamata la normativa vigente in materia di difesa del suolo;

STABILISCE

che il presente atto, redatto in due originali:

1. venga trasmesso al richiedente;

2. venga pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. N. 33/2013;

3. venga trasmesso a mezzo e-mail alla P.O. Responsabile d'Area, al Tecnico di Sotto area ed all'addetto al monitoraggio di zona;